

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe Muffoletto

L'ASSESSORE ANZIANO


f.to Dott. Serafino Bonanno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 30.07.20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 6/8/2020 primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. 257 .Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Presidente del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c. del vigente Statuto Comunale;

CHE la presente è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del 30.7.2020

ESECUZIONE IMMEDIATA

OGGETTO: Accantonamento per la costituzione del fondo rischi contenzioso propedeutico all'approvazione del consuntivo 2019 ed al bilancio di previsione 2020-2022 .

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **10,30** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

	Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe - Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella - Vice Sindaco	X	
3) BONANNO Serafino - Assessore	X	
4) CIRRITO Nico - Assessore	X	
5) TEDESCO Antonio - Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi Dott. Antonino Guzzio, avente ad oggetto: **“Accantonamento per la costituzione del fondo rischi contenzioso propedeutico all'approvazione del consuntivo 2019 ed al bilancio di previsione 2020-2022 .”**;

Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi Dott. Antonino Guzzio, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni



COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Accantonamento per la costituzione del fondo rischi contenzioso propedeutico all'approvazione del consuntivo 2019 e al bilancio di previsione 2020-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che nell'allegato A/2 al punto 5.2 lett. h) del D. Lgs. 118/2011 “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili” è previsto *“che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilita' di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si e' in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non e' possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente e' tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovra' essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi”*;

- che nel suddetto allegato è, altresì, esplicitato come *“in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale puo' essere ripartito, in*

quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio";

ATTESO che nell'ambito delle valutazioni di bilancio, il fondo rischi rappresenta un'area particolarmente delicata, in quanto occorre verificare l'esistenza di passività potenziali connesse a situazioni tutt'ora pendenti e che si definiranno in futuro;

CONSIDERATO che nei principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011 mancano dei criteri oggettivi per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi e in assenza di indicazioni specifiche, la quantificazione dei fondi è effettuata nel rispetto dei criteri contabili generali di prudenza, comparabilità e verificabilità, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, non stabilendo criteri oggettivi per la determinazione dell'accantonamento in bilancio;

VALUTATO che, secondo una consolidata giurisprudenza contabile, la Corte dei Conti sollecita gli enti locali, nella determinazione dell'accantonamento, a fare riferimento ai principi nazionali ed internazionali dettati in tema di contabilità dall'OIC-31 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale e misura del coefficiente di rischio, frutto di una stima basata su precise ed espresse motivazioni;

ATTESO che, con riferimento ai principi sopra richiamati e in relazione al grado di realizzazione o accadimento dell'evento, si possono classificare gli eventi futuri come:

- **Probabili**, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- **Possibili**, con grado di accadimento inferiore al probabile;
- **Remoti**, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

RILEVATO CHE la costituzione nel redigendo bilancio di previsione dell'Ente, di un fondo rischi per la copertura di spese che, pur astrattamente prevedibili, non sono concretamente quantificabili nell'*an* e nel *quantum*, rappresenta un utile strumento di previsione per garantire la copertura delle predette spese;

ATTESO che per i contenziosi pendenti, anche alla luce della normativa sulle modalità di costituzione del fondo rischi, si ritiene necessario, per la quantificazione degli accantonamenti, sottoporre alla Giunta Municipale l'adozione di criteri di accantonamento pertinenti, reali e validi al fine di evitare impatti sugli equilibri di

bilancio, così come ripetutamente sottolineato in recenti pronunce della Corte dei Conti.

RITENUTO congruo procedere in tal senso:

- controversie giudiziali e stragiudiziali

- **Passività probabile:** accantonamento minimo del 55%;
- **Passività possibile:** accantonamento minimo del 35%;
- **Passività da evento remoto:** accantonamento pari a 0;

- che gli accantonamenti nell'apposito fondo, costituito a fronte dei procedimenti legali pendenti, deve essere effettuato al momento dell'insorgenza del contenzioso, ovvero al primo grado di giudizio;

- che per i contenziosi di rilevante valore economico, intendendosi tali i contenziosi di valore superiore a € 150.000,00 l'importo da imputarsi nel fondo viene ripartito in tre annualità;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 Allegato A/2 ;

VISTO l'O.RE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Asseverare la relazione sul Monitoraggio del contenzioso, allegato "A" che riporta lo stato del contenzioso nel corrente anno con i corrispondenti debiti potenziali;
- 2) prendere atto dei criteri di accantonamento al fondo rischi come segue:

- controversie giudiziali e stragiudiziali

- **Passività probabile:** accantonamento minimo del 55%;
- **Passività possibile:** accantonamento minimo del 35%;
- **Passività da evento remoto:** accantonamento pari a 0;

3) Dare atto che gli accantonamenti nell'apposito fondo, costituito a fronte dei procedimenti legali pendenti, deve essere effettuato al momento dell'insorgenza del contenzioso, ovvero al primo grado di giudizio;

5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutiva.

Gratteri, li 30.07.2020


Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Caterina Patrizia Sferruzza)

PARERE di Regolarita' Tecnica espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Visto con parere Favorevole.

Gratteri, li 30.07.2020

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa *Catana Patrizia Sferuzza*)




PARERE DI Regolarita' Contabile espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Visto con parere Favorevole.

Gratteri, li 30.07.2020

Il Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott. *Antonino Chirico*)





COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Monitoraggio dello stato del contenzioso relativo all'anno 2020

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Con la presente relazione, questo Ufficio, intende procedere al monitoraggio dello stato del contenzioso relativo all'anno 2020 evidenziando quanto segue.

Nell'allegato A/2 al punto 5.2 lett. h) del D. Lgs. 118/2011 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili" è previsto "che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilita' di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si e' in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non e' possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente e' tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovra' essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi".

Nel suddetto allegato è esplicitato, altresì, che "in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale puo' essere ripartito, in quote uguali,

tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio”.

Orbene, la costituzione, nel bilancio finanziario dell'ente, di un fondo rischi per la copertura di spese che, se pur astrattamente prevedibili, non sono concretamente quantificabili nell'an e nel quantum, rappresenta un utile strumento di previsione per garantire la copertura delle predette spese e per tutelare quindi l'ente da un eventuale evento negativo.

Ciò detto, si ritiene opportuno procedere al monitoraggio dello stato del contenzioso relativo al corrente anno, evidenziando per ogni procedimento in itinere i seguenti aspetti:

- Anno del contenzioso;
- Autorità Giudiziaria;
- Descrizione delle causa petendi;
- Alea di soccombenza;
- Accantonamento previsto.

Di seguito si evidenziano i contenziosi in itinere che coinvolgono il comune di Gratteri:

1) Comune di Gratteri / Arch. Beninati Armando

CAUSA	PROC. CIV. N. _____/2016 R.G.
VALORE DEL CONTENZIOSO	€ 601.645,75
AUTORITA' GIUDIZIARIA	TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
DESCRIZIONE CAUSA PETENDI	A seguito della notifica del Decreto Ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal Tribunale civile di Termini Imerese su richiesta dell'Arch. Beninati, il Comune di Gratteri ha conferito incarico all'Avv.to G. Lanza di presentare opposizione. Il decreto ingiuntivo nasce dalla pretesa dell'Arch. Beninati di ottenere il pagamento delle competenze tecniche relative alla "Progetto di completamento della Casa di Riposo di Gratteri" per un importo di € 601.645,75. Il procedimento è tutt'oggi pendente davanti al Tribunale di Termini Imerese che ha sospeso l'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo. Tra le parti sono avanzate le trattative per una definizione bonaria della vicenda processuale.
ALEA DI SOCCOMBENZA	avv. Lanza
ACCANTONAMENTO PREVISTO	Stante l'avanzata fase transattiva si rende opportuno, ai sensi

	<p>del D. Lgs. 118/2011 allegato A/4 accantonare nel fondo rischi oneri giudiziari l'importo di € 120.000,00 pari al 20% della richiesta formulata in decreto ingiuntivo, ritenendo la passività dell'evento possibile.</p> <p>L'accantonamento sarà diluito nei quattro anni successivi al primo per l'importo rispettivamente di € 30.000,00 per l'anno 2020; € 30.000,00 per l'anno 2021; € 30.000,00 per l'anno 2022, € 30.000,00 per l'anno 2023.</p>
--	--

2) Balistreri snc di Balistreri Faro & C./ Comune di Gratteri

CAUSA	PROC. CIV. N. 307/2014 R.G. ??? v. cassazione
VALORE DEL CONTENZIOSO	<p>€ 238.215,69 oltre interessi al saggio legale;</p> <p>€ 12.200,00 oltre IVA e C.P.A. spese legali primo grado;</p> <p>€ 9.515,00 oltre IVA e C.P.A. spese legali secondo grado;</p>
AUTORITA' GIUDIZIARIA	CORTE DI CASSAZIONE
DESCRIZIONE CAUSA PETENDI	<p>Con citazione del 1994 la ditta Balistreri conveniva in giudizio il Comune di Gratteri chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato in data 18/12/1992 e avente ad oggetto i lavori di restauro della Chiesa San Michele Arcangelo di Gratteri. Il giudizio di primo grado si è concluso con l'emissione, da parte del Tribunale di Termini Imerese, di una prima sentenza provvisoria, la n. 329/2006, che dichiarava risolto il contratto di appalto per colpa esclusiva del comune di Gratteri condannandolo al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 11.475,20 e con la sentenza n. 2/2013 con la quale definendo la controversia il medesimo Tribunale condannava il Comune di Gratteri al pagamento dell'ulteriore somma di € 13.662,47 a titolo di compenso per le opere eseguite in esecuzione parziale del contratto di appalto da parte della Ditta Balistreri.</p> <p>Con citazione notificata il 18/02/2014 la ditta Balistreri proponeva appello avverso la detta pronuncia chiedendo, in parziale riforma di essa, la condanna del Comune di Gratteri degli interessi e della rivalutazione delle somme riconosciute, nonché delle ulteriori voci di danno quantificate nella espletata c.t.u.</p> <p>Con sentenza n. 991/2019 del 14/05/2019 la Corte d'Appello di Palermo in accoglimento dell'appello proposto dalla ditta Balistreri, condannava il Comune di Gratteri al pagamento della somma di € 238.215,69 oltre interessi al saggio legale, nonché al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Poneva inoltre a carico dell'Ente le spese della c.t.u. Avverso la sentenza della Corte d'Appello il Comune di Gratteri proponeva ricorso per Cassazione tutt'oggi pendente.</p> <p>Da ultimo con atto di precetto notificato in data 01/04/2020 la ditta Balistreri ha intimato il Comune di Gratteri al pagamento della complessiva somma di € 273.083,36.</p> <p>A seguito della notifica del predetto atto di precetto il Comune di Gratteri ha presentato azione cautelare di inibitoria davanti alla Corte d'Appello di Palermo.</p> <p>La Corte di Appello ha sospeso l'efficacia.</p>
ALEA DI SOCCOMBENZA	v. nota avv. Aguglia

CANTONAMENTO PREVISTO

Stante quanto sopra si ritiene necessario, opportuno e urgente accantonare, ai sensi del D. lgs. 118/2011 allegato A/4 nel fondo rischi oneri giudiziari l'importo di € 180.000,00 pari al 65,91% della richiesta formulata, ritenendo la passività dell'evento probabile.
L'accantonamento sarà diluito nei tre anni successivi al primo per l'importo rispettivamente di € 60.000,00 per ciascun anno.

La presente attività di monitoraggio viene resa al fine di dare adempimento ai principi contabili previsti dal D. lgs. 118/2011.

Gratteri, li _____

L'Assessore al Bilancio
Dott. Serafino Bonanno